

Editori all'appello del Garante per i dati patrimoniali del '99

Domani scade il termine per la presentazione dell'informativa all'Autorità garante delle comunicazioni da parte degli operatori della stampa e della radiotelevisione. Entro lo stesso termine si dovrà versare il contributo dovuto all'Autorità.

L'informativa. Gli editori di giornali e agenzie di stampa, le imprese concessionarie di pubblicità, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, i soggetti che esercitano attività radiofonica e televisiva, i consorzi fra emittenti radiotelevisive, le imprese produttrici e distributrici di programmi sono tenuti a inviare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro domani, una comunicazione in carta semplice con i dati al 31 dicembre 1999. L'obbligo è fissato dal decreto 11 febbraio 1997 del Garante per la radiodiffusione e l'editoria (funzioni in seguito trasferite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni). I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare dovranno ricostruire la situazione patrimoniale ed economica al 31 dicembre 1999. L'Autorità garante il 19 aprile scorso ha diffuso la delibera 237/00 con la quale, oltre a una serie di modifiche alla modulistica, ha chiarito che i dati contabili relativi al 1999 potranno essere inviati utilizzando i modelli "serie ridotta".

La comunicazione può essere spedita per raccomandata o consegnata direttamente all'Autorità. La mancata comunicazione è sanzionata con il pagamen-

Esente l'insegna con la testata

Non sono soggette all'imposta sulla pubblicità le insegne (luminose e non) collocate sulle facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi, che contengano la semplice indicazione del nome della testata. A chiarirlo è il ministero delle Finanze con la risoluzione 119 del 21 luglio scorso.

Il quesito posto al ministero riguardava l'applicazione dell'articolo 17, comma 1, lettera d), del Dlgs 507/93 che prevede l'esenzione dall'imposta comunale della pubblicità relativa ai giornali e alle pubblicazioni periodiche se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi. La stessa norma esclude, però, dall'esonero le insegne. L'amministrazione finanziaria ha precisato che dalla ratio della norma, finalizzata a favorire la diffusione delle notizie a mezzo stampa, si desume che le

insegne (da tassare) devono intendersi come mezzi pubblicitari atti a distinguere il locale dove l'imprenditore svolge la propria attività così come previsto dagli articoli 2564 e 2568 del Codice civile. I tecnici di viale Europa hanno chiarito che le insegne da assoggettare all'imposta comunale sono solo le scritte che pubblicizzano il nome o la ragione sociale dell'esercente l'attività di rivendita di giornali o quelle che individuano il locale dove l'attività viene svolta: "edicola", "giornali", "giornalaio" e così via.

Sono dunque escluse dal pagamento dell'imposta le insegne collocate sulle facciate esterne delle edicole, nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi dove si effettua la vendita. Si tratta, in sostanza delle insegne che contengono la semplice indicazione della denominazione dei giornali e dei periodici.

P.A.S.

to di una somma da 10 a 100 milioni di lire a carico dei rappresentanti legali dei soggetti tenuti alla comunicazione. I dati anagrafici devono essere indicati nel modello A, che non differisce sostanzialmente da quello previsto per lo scorso anno, ma dovrà essere utilizzato solo da chi segnala e non anche dai controllanti. Per questi ultimi infatti va compilato il nuovo modello A bis. La comunicazione relativa agli assetti partecipativi alla data dell'ultima approvazione del bilancio deve essere effettuata anche nel caso in cui gli stessi non abbiano subito modifiche.

Il contributo. I fornitori di servizi di telefonia fissa (anche via cavo), di telefonia mobile (anche satellitare), le emittenti televisive (su frequenze terrestri, via cavo e satellite), le emittenti radio, gli editori, le agenzie di stampa a carattere nazionale, le concessionarie di pubblicità, i prestatori di servizi interattivi e multimediali e infine i produttori e distributori di programmi radiotelevisivi, sono tenuti al versamento di un contributo pari allo 0,35 per mille dei ricavi iscritti nell'ultimo bilancio approvato. Il contributo non va versato se l'attività viene esercitata da meno di due

anni o in caso di attività proprie di settori riconosciuti "in stato di crisi". L'esonero è inoltre previsto per le attività esercitate sulla base di concessioni, autorizzazioni e licenze rilasciate per coperture a livello locale nonché per le attività editoriali limitatamente a giornali quotidiani, periodici e riviste e infine per le attività di servizi interattivi e multimediali. Il versamento va effettuato direttamente allo sportello della Tesoreria provinciale dello Stato (modello 124T), o sui conti correnti postali già intestati alla Tesoreria.

PAOLO ADRIANO STELLA